

Oltre 330.000 soci in tutta Italia
Membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
Membro BEUC, Bureau Européen des Unions de Consommateurs
Membro di Consumers International

Alla c.a.

Facebook Italy srl
Piazza Missori Giuseppe 2
20122 Milano (MI)
facebook@legalmail.it

e p.c.

Facebook, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park
CA 94025 United States

Milano, 21 marzo 2018

Oggetto: diffida ai sensi dell'art. 140 Codice del Consumo

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti, con sede in Milano, Via Valassina, n. 22, in persona del Segretario generale e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Luisa Crisigiovanni

PREMESSO CHE

- Facebook è un social network che offre tramite Internet a utenti in tutto il mondo un servizio per comunicare e condividere contenuti digitali attraverso diverse modalità ed è qualificabile come “*professionista*”, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo;
- nei giorni scorsi si è diffusa la notizia circa l'uso scorretto da parte di Cambridge Analytica, azienda di consulenza e marketing online, di dati prelevati da Facebook;
- la questione risale al 2014 quando è stata sviluppata da Aleksandr Kogan, ricercatore dell'Università di Cambridge, la app “*this is your digital life*” che effettuava una profilazione psicologica sulla base delle attività on line degli utenti. Costoro, infatti, per utilizzarla si collegavano attraverso il Facebook Login, utilizzandone username e password, e in questo modo la app otteneva informazioni derivanti dal profilo Facebook utilizzato;
- con questa modalità, 270mila persone si erano iscritte all'applicazione accettando di condividere alcune delle loro informazioni personali derivanti dal proprio profilo e,

secondo le stime pubblicate da The Guardian e The New York Times, la app aveva memorizzato informazioni di vario tipo su 50milioni di profili Facebook;

- le suddette informazioni, raccolte tramite l'app, sono state condivise con Cambridge Analytica, violando i termini d'uso di Facebook che impongono il divieto ai proprietari di app di condividere con società terze i dati che raccolgono sugli utenti, prevedendo quando ciò accade anche la sospensione degli account. Tuttavia, nel caso di Cambridge Analytica, la sospensione dell'account è arrivata solo il 16 marzo 2018, vale a dire quando Facebook è venuto a conoscenza dell'imminente pubblicazione dell'inchiesta realizzata *ad hoc* da The Guardian e The New York Times;
- quanto accaduto dimostra, a nostro avviso, che Facebook non solo permetteva una raccolta di informazioni di vaste dimensioni ma altresì non metteva l'utente in condizione di essere pienamente a conoscenza dell'utilizzo dei propri dati da parte del social network. Le recenti notizie mostrano precise falle dell'azienda che non è riuscita a garantire un utilizzo dei dati autorizzato dall'utente nè di prevenire con adeguati strumenti la cessione di detti dati a terzi e il loro distorto utilizzo;
- in relazione a questi eventi, in data 20 marzo 2018 sono intervenuti in Italia sia il Garante della Privacy che l'Autorità Garante delle Comunicazioni chiedendo contezza circa *l'impiego di data analytics per finalità di comunicazione politica da parte di soggetti terzi*;
- si tratta di un episodio simile a quanto già accaduto nel 2016 quando, nel corso dell'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook, erano stati raccolti senza consenso i dati personali di tutti gli utenti di WhatsApp attraverso l'inserimento dell'opzione pre-impostata di condivisione con il noto social network di alcuni dati personali dell'account WhatsApp dell'utente, per l'utilizzo degli stessi a fini di profilazione commerciale e pubblicitari;
- a seguito di questa condotta scorretta, l'Antitrust italiano era intervenuto con una sanzione di 3milioni di euro per pratica commerciale scorretta nei confronti di WhatsApp;
- la stessa vicenda è al vaglio del Garante della Privacy italiano e di altri organismi competenti europei, alcuni dei quali, come quello spagnolo, hanno già comminato delle sanzioni.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, Altroconsumo

CHIEDE

ai sensi dell'art. 140, comma 5 del Codice del Consumo

- immediate informazioni se quanto accaduto con la società Cambridge Analytica presenta profili che coinvolgano anche l'Italia;
- in caso positivo, quali provvedimenti ha intenzione di attuare Facebook per

eliminarne le conseguenze e i rischi per i consumatori italiani ai fini della corretta applicazione e rispetto dei loro diritti anche nell'ambito dell'utilizzo delle piattaforme digitali.

In conformità a quanto previsto dalla richiamata disposizione del Codice del Consumo, si fa presente che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, in caso di mancato adempimento a quanto richiesto, si provvederà a tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori nelle competenti sedi giudiziarie.

Con i migliori saluti,

Luisa Crisigiovanni
Segretario Generale
Altroconsumo



Ivo Tarantino
Responsabile relazioni esterne
Altroconsumo

